



31 ottobre 2016

Consultazione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio na- zionale (CET-N) sul controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» (15.057)

Rapporto sui risultati

Compendio

L'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» persegue l'obiettivo dichiarato di iscrivere la protezione del segreto bancario fiscale nella Costituzione, impedendo in tal modo l'introduzione dello scambio automatico di informazioni a livello nazionale, ossia l'accesso ai dati bancari nell'ambito della procedura di tassazione, come pure la revisione del diritto penale fiscale avviata dal Consiglio federale. Il 19 maggio 2016 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha deciso di opporre un controprogetto diretto all'iniziativa popolare. Per quanto concerne quest'ultima, con 11 voti contro 3 e 9 astensioni la Commissione propone al plenum di raccomandare al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto diretto.

Con il controprogetto diretto la maggioranza della Commissione persegue in sostanza gli stessi obiettivi dell'iniziativa, senza spingersi tuttavia oltre le disposizioni del diritto vigente. La minoranza della Commissione respinge invece il controprogetto, in quanto ritiene che non implicherebbe un valore aggiunto per la protezione della sfera privata (che oggi sarebbe già sufficientemente garantita a livello costituzionale e legislativo), non apporterebbe alcun vantaggio per i contribuenti onesti e non sarebbe conforme alla strategia di emersione del denaro non dichiarato decisa dal Consiglio federale.

Alla consultazione, che è durata dal 6 giugno al 5 settembre 2016, hanno preso parte tutti i Cantoni, eccetto GL, che vi ha rinunciato, la CDF, 7 partiti (PBD, PPD, PLR, pvl, Verdi, PS, UDC) nonché 17 associazioni e organizzazioni.

Per molti partecipanti alla consultazione il controprogetto rappresenta un miglioramento rispetto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata», poiché previene svariate lacune contenute nell'iniziativa e riflette lo status quo.

Ciononostante, il controprogetto diretto viene respinto dalla grande maggioranza dei Cantoni così come da un'esigua maggioranza dei partiti e delle associazioni/organizzazioni (22 Cantoni e la CDF, 4 partiti [PBD, pvl, Verdi, PS] e 8 associazioni/organizzazioni [economicsuisse, banche nazionali, Raiffeisen Svizzera, ASB, UBCS, USS, SwissHoldings, Travail.Suisse]). Per la maggior parte di essi, il segreto bancario e la sfera privata in ambito finanziario sono sufficientemente protetti dalle disposizioni legislative e costituzionali vigenti. Temono che il controprogetto possa avere conseguenze negative (segnatamente una riduzione dell'onestà fiscale, una maggiore difficoltà a realizzare le riforme future, un calo delle autodenunce esenti da pena, costi conseguenti alla regolamentazione e rischi di responsabilità per le banche) e costituire una minaccia per la piazza finanziaria svizzera nel contesto internazionale.

Favorevoli al controprogetto diretto sono 3 Cantoni (OW, SZ, ZG), 3 partiti (PPD, PLR, UDC) e 7 associazioni/organizzazioni (alliancefinance, Aufsichtsstelle Datenschutz TG, CP, Credireform, FER, usam, veb.ch). Tutti appoggiano gli obiettivi perseguiti dalla maggioranza della Commissione. Per il PPD, tuttavia, il controprogetto diretto ha senso solo se garantisce il ritiro dell'iniziativa, è sostenuto da un'ampia coalizione e ha delle possibilità reali al cospetto del Popolo.

Due associazioni (ABPS e ABG) assumono una posizione neutra e potrebbero adeguarsi alle conseguenze del controprogetto diretto.

Il Cantone ZG, l'UDC, l'ABG, l'ABPS, l'ASB, l'usam e la FER approvano esplicitamente il fatto che il Popolo abbia l'opportunità di pronunciarsi sul segreto bancario in Svizzera.

1. Situazione iniziale

In occasione della seduta del 19 maggio 2016, la CET-N ha deciso di opporre un controprogetto diretto (controprogetto) all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata». Con 11 voti contro 3 e 9 astensioni, la Commissione propone al plenum di raccomandare al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto diretto.

Con il controprogetto la maggioranza della Commissione persegue in sostanza lo stesso obiettivo degli autori dell'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» (15.057), ossia sancire nell'articolo 13 della Costituzione federale (Cost.) le attuali normative in materia di segreto bancario fiscale impedendo l'introduzione dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali in Svizzera.

La minoranza della Commissione respinge il controprogetto, che non implicherebbe un valore aggiunto per la protezione della sfera privata (oggi già sufficientemente garantita a livello costituzionale e legislativo), non apporterebbe alcun vantaggio ai contribuenti onesti e non sarebbe conforme alla *strategia di emersione del denaro non dichiarato*¹ decisa dal Consiglio federale.

Per poter procedere a un'acquisizione mirata dei pareri dei partecipanti sulle proposte sottoposte, alla documentazione della consultazione è stato allegato un questionario sul quale si basa la presente analisi.

La consultazione è durata dal 6 giugno al 5 settembre 2016. In totale sono stati presentati 50 pareri. Questi ultimi sono accessibili al pubblico alla pagina iniziale del sito Internet della Cancelleria federale². L'elenco dettagliato dei partecipanti alla consultazione è contenuto nell'allegato.

I destinatari seguenti hanno espressamente rinunciato a prendere posizione: il Cantone GL, l'Unione svizzera degli imprenditori e l'Unione delle città svizzere (UCS).

2. Pareri pervenuti

2.1 25 Cantoni

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH e la Conferenza dei direttori cantionali delle finanze (CDF) (1).

2.2 7 partiti

Partito borghese democratico (PBD), Partito popolare democratico svizzero (PPD), PLR. I Liberali Radicali (PLR), Partito verde-liberale (pvl), Partito ecologista svizzero PES (I Verdi), Partito socialista svizzero (PS) e Unione Democratica di Centro (UDC).

2.3 17 associazioni e organizzazioni

Alliancefinance, Centre Patronal (CP), economiesuisse, Fédération des Entreprises Roman-des (FER), Associazione svizzera dei banchieri (ASB), Unione delle Banche Cantionali Svizzere (UBCS), Unione sindacale svizzera (USS), Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), Fédération des groupes industriels et des services en Suisse (Federazione dei gruppi industriali e dei servizi in Svizzera, SwissHoldings), Travail.Suisse, Associazione Contabili – Controller Diplomatici Federali (vcb.ch) e Association des Banques Privées Suisses (Associazione delle Banche Private Svizzere, ABPS).

¹ www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 14.12.2012 > Il Consiglio federale vuole impedire l'accettazione di averi non dichiarati con obblighi di diligenza estesi

² www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse

Altri partecipanti non iscritti: Aufsichtsstelle Datenschutz Thurgau, Creditreform, banche nazionali³, Raiffeisen Svizzera, Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale (ABG).

3. Il progetto posto in consultazione

Il controprogetto si articola essenzialmente in tre punti:

1. la sfera privata in ambito finanziario è menzionata esplicitamente come parte integrante della sfera privata protetta dal diritto costituzionale;
2. le attuali disposizioni concernenti le eccezioni al segreto bancario in ambito fiscale vengono sancite a livello costituzionale;
3. si stabilisce esplicitamente che lo scambio automatico di informazioni non può essere introdotto in Svizzera nemmeno mediante una revisione della legislazione sull'imposta preventiva.

Il controprogetto e l'iniziativa perseguono in pratica gli stessi obiettivi, ma il controprogetto non si spinge oltre le disposizioni del diritto vigente. Qui di seguito vengono illustrate le differenze salienti tra iniziativa e controprogetto:

- contrariamente al testo dell'iniziativa, le disposizioni sull'obbligo di informazione non hanno per oggetto «terzi» ma esclusivamente le «banche». Il termine «terzi» ha un'accezione ampia e lascia aperta la questione di chi si tratti. Il termine «banche» è invece menzionato all'art. 98 Cost. ed è definito nella legge dell'8 novembre 1934⁴ sulle banche (LBCR), ragione per cui non dovrebbero porsi problemi di interpretazione;
- l'iniziativa disciplina nella Costituzione l'accesso ai dati bancari nell'ambito delle imposte dirette e indirette, mentre il controprogetto si limita a una regolamentazione delle imposte dirette. L'imposta sul valore aggiunto, ad esempio, non sarebbe interessata dal controprogetto;
- fra le gravi infrazioni fiscali che giustificano in via eccezionale l'accesso ai dati bancari, il controprogetto annovera anche l'appropriazione indebita di imposte alla fonte, non contemplata dall'iniziativa. A questo proposito il controprogetto è in linea con le attuali disposizioni in materia di diritto penale fiscale contenute nella legge del 14 dicembre 1990⁵ sull'imposta federale diretta (LIFD), nella quale si elencano la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta, la frode fiscale e l'appropriazione indebita di imposte alla fonte (art. 175, 176, 186, 187, 190 LIFD). L'espressione «in particolare» nel testo del controprogetto implica che l'elenco non è esaustivo, lasciando un certo margine di manovra al legislatore;
- secondo il controprogetto, che corrisponde alla situazione attuale (art. 190 LIFD), in caso di sospetto fondato di gravi infrazioni fiscali, il capo del Dipartimento federale delle finanze può decidere lo svolgimento di un'inchiesta. L'iniziativa prevede invece che sia un tribunale a decidere se sussiste un sospetto fondato;

³ Rete ESPRIT, Banca Migros, Raiffeisen Svizzera, RBA-Holding, Unione delle Banche Cantionali Svizzere

⁴ RS 952.0

⁵ RS 642.11

- il controprogetto precisa espressamente che l'obbligo di comunicazione in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro rimane riservato. Secondo il messaggio del 26 agosto 2015⁶ del Consiglio federale, nell'iniziativa questo aspetto non è chiaro;
- l'iniziativa contiene disposizioni transitorie che concedono al legislatore e al Consiglio federale il tempo sufficiente per adeguare le leggi ai nuovi capoversi 4–7 e per emanare le disposizioni esecutive. Il controprogetto non contempla disposizioni transitorie, poiché i capoversi 4–8 sono formulati in modo preciso e devono essere applicati direttamente dalle autorità preposte all'esecuzione. La nuova disposizione costituzionale sarebbe pertanto preminente rispetto alla legislazione vigente⁷. Inoltre non è prevista una clausola d'entrata in vigore delle nuove disposizioni: secondo l'articolo 195 Cost. la Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

4. Risultati della consultazione

Quadro riassuntivo

Per molti partecipanti alla consultazione, il controprogetto rappresenta un miglioramento rispetto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata», poiché previene svariate lacune contenute nell'iniziativa e riflette lo status quo.

Ciononostante, il controprogetto viene respinto dalla maggioranza dei Cantoni (22 Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, UR, TG, TI, VD, VS, ZH) e dalla CDF così come da un'esigua maggioranza dei partiti (4 partiti: PBD, pvl, Verdi, PS) e delle associazioni/organizzazioni (8 associazioni e organizzazioni: economiesuisse, banche nazionali, Raiffeisen Svizzera, ASB, UBCS, USS, SwissHoldings, Travail.Suisse). Per la maggior parte di essi, il segreto bancario e la sfera privata in ambito finanziario sono sufficientemente protetti dalle disposizioni legislative e costituzionali vigenti. Temono che il controprogetto possa avere segnatamente le conseguenze negative seguenti:

- riduzione dell'onestà fiscale;
- maggiore difficoltà a realizzare le riforme future;
- calo delle autodenuunce esenti da pena;
- costi conseguenti alla regolamentazione e rischi di responsabilità per le banche;
- minaccia per la piazza finanziaria svizzera nel contesto internazionale.

I Cantoni OW, SZ, ZG, i partiti PPD, PLR, UDC e 7 associazioni/organizzazioni (alliancefinance, Aufsichtsstelle Datenschutz TG, CP, Creditreform, FER, usam, veb.ch) sono favorevoli al controprogetto. Questi i loro argomenti principali:

- rafforzamento del segreto bancario;
- opportunità per il Popolo svizzero di pronunciarsi sul segreto bancario nell'ambito della votazione;
- impedimento dello scambio automatico di informazioni in Svizzera.

Due associazioni (ABPS e ABG) assumono una posizione neutra, anche se l'ABG non ritiene vi sia una necessità imperativa di agire per sancire il segreto bancario a livello costituzionale. L'ABG e l'ABPS approvano altresì che il Popolo abbia l'opportunità di pronunciarsi sul segreto bancario in Svizzera. Potrebbero adeguarsi alle conseguenze del controprogetto.

In generale

⁶ FF 2015 5755

⁷ Cfr. ad es. Hangartner/Looser, in: St. Galler Kommentar BV, 3^a edizione 2014, art. 190 N 16

I Cantoni LU, SZ e VD, il PPD, i Verdi, economiesuisse, le banche nazionali, l'USS, l'usam, Travail.Suisse, l'ABPS e Aufsichtsstelle Datenschutz TG non hanno compilato il questionario. Le loro osservazioni sono state associate ai diversi quesiti. Le banche nazionali rimandano al riguardo ai pareri emessi dai singoli istituti.

Il Cantone SZ ha rinunciato a prendere posizione sulle questioni di tecnica giuridica poiché, sul piano dei contenuti, l'obiettivo dell'iniziativa popolare non è stato palesemente contestato dai più e rimane aperta la questione se il controprogetto riuscirà nell'intento di far ritirare l'iniziativa popolare.

I Cantoni FR, GR, TI, UR rimandano al parere della CDF e il Cantone LU all'argomentazione originariamente adottata dal Consiglio federale nel suo messaggio del 26 agosto 2015.

Il Cantone ZG è dell'avviso che il controprogetto sia un ponte gettato agli autori dell'iniziativa popolare originaria (la cui formulazione appare poco felice sotto taluni aspetti) per permettere loro di ritirarla.

Il PPD, avendo collaborato alla concezione del controprogetto nell'ambito della CET-N, non lo commenta sul piano dei contenuti. Attende una presa di posizione ufficiale in merito al controprogetto da parte dell'Amministrazione delle contribuzioni e del Consiglio federale. Per il PPD, il dibattito sull'abolizione del segreto bancario a livello nazionale rischia di infiammarsi qualora il Popolo respingerà tanto l'iniziativa quanto il controprogetto. Tuttavia si dice nettamente contrario a uno scambio automatico di informazioni a fini fiscali nel nostro Paese. Il controprogetto all'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» assume pertanto senso agli occhi del PPD solo se garantisce in primo luogo il ritiro dell'iniziativa e, secondariamente, è sostenuto da un'ampia coalizione e ha delle chance reali al cospetto del Popolo.

Per l'UDC manca ancora una dichiarazione del Consiglio federale che lo impegni a escludere uno scambio automatico di informazioni in Svizzera.

Raiffeisen Svizzera fa sapere che riconsidererà la propria posizione definitiva una volta concluso il processo parlamentare.

4.1 Siete d'accordo con l'obiettivo del controprogetto (introduzione del segreto bancario nella Costituzione federale)?

Quadro riassuntivo

La minoranza dei Cantoni, dei partiti e delle associazioni/organizzazioni approva l'introduzione del segreto bancario nella Costituzione federale adducendo in particolare i motivi seguenti:

- si deve impedire lo scambio automatico di informazioni in Svizzera;
- il Popolo svizzero deve avere l'opportunità di pronunciarsi sul segreto bancario.

La maggioranza dei Cantoni e la CDF così come un'esigua maggioranza dei partiti e delle associazioni/organizzazioni *non* sono d'accordo. Queste sono le ragioni più frequenti:

- il segreto bancario è già perfettamente protetto dal diritto vigente; non vi è alcuna necessità oggettiva di introdurlo nella Costituzione;
- per principio, il segreto bancario fiscale non deve essere regolamentato nella Costituzione.

Approvazione

Cantoni

I Cantoni OW, SZ e ZG sono d'accordo sull'introduzione del segreto bancario nella Costituzione federale (sebbene OW ritenga non vi sia in linea di principio la necessità di farlo).

Secondo il Cantone SZ il segreto bancario fiscale non deve essere indebolito ma sancito a un livello normativo adeguato. In concreto si tratta di attribuire al segreto bancario il peso politico che gli compete e, nella fattispecie, di respingere lo scambio automatico di informazioni in Svizzera.

Il Cantone ZG è dell'avviso che l'esplicita introduzione del segreto bancario a livello costituzionale contribuisca a stemperare la discussione attuale sul valore e la portata del segreto bancario nel nostro Paese e apra la strada a un dibattito oggettivo. Per il Cantone ZG regna latente la sgradevole sensazione che il moltiplicarsi di progetti su leggi e ordinanze porterà, per vie traverse, all'introduzione strisciante di uno scambio automatico di informazioni in Svizzera senza che il Popolo elvetico possa un giorno pronunciarsi in merito con cognizione di causa.

Partiti

Il PLR e l'UDC sono d'accordo sull'introduzione del segreto bancario nella Costituzione federale. Osservano che, specialmente in ambito fiscale, gli sviluppi internazionali andrebbero in direzione opposta alla sfera privata individuale del singolo. Anche la Svizzera ha avuto svariate proposte di riforma che avrebbero reso più blando l'attuale segreto bancario, come ha evidenziato, ad esempio, il progetto sul passaggio al principio dell'agente pagatore (in materia di imposta preventiva). I suddetti partiti lotterebbero contro l'abolizione in Svizzera di una regolamentazione che avrebbe dato buoni risultati. L'UDC sostiene inoltre che il segreto bancario non possa essere abolito in modo strisciante escludendo il Popolo svizzero. Per questo motivo le disposizioni vigenti dovrebbero essere confermate a livello costituzionale.

Il PPD appoggia in linea di principio l'orientamento del controprogetto elaborato dalla CET-N, con cui si intende mantenere lo status quo in materia di segreto bancario. Il segreto bancario è e rimane un pilastro importante del rapporto di fiducia fra lo Stato e i suoi cittadini. Analogamente al segreto professionale di medici e avvocati, protegge la sfera privata dei cittadini dall'ingerenza ingiustificata da parte di altri Stati o di terzi.

Associazioni e organizzazioni

Alliancefinance, il CP, la FER e veb.ch sono d'accordo sull'introduzione del segreto bancario nella Costituzione federale.

Secondo alliancefinance lo scambio automatico di informazioni in Svizzera deve essere respinto e, a questo scopo, occorre menzionare il segreto bancario a livello costituzionale.

Creditreform preferirebbe di fatto una regolamentazione a livello di legge. Cionondimeno è d'accordo sull'introduzione del segreto bancario nella Costituzione federale, purché vengano prese in considerazione le sue proposte di modifica relative all'articolo 13 capoversi 1–3 (v. n. 4.2 alla voce «Rifiuto»).

Secondo l'ABG l'attuale regolamentazione di legge del segreto bancario fiscale avrebbe dato risultati pienamente soddisfacenti nel corso degli anni e, anzi, non vi sarebbe una necessità imperativa di agire per sancire questo strumento a livello costituzionale. L'intensità del segreto bancario fiscale sarebbe un parametro che consente di calibrare quanto debba essere forte il rapporto di fiducia fra lo Stato e il cittadino e in quale misura le autorità fiscali debbano espandere le proprie attività di controllo sui contribuenti. Pertanto, sarebbe giusto che il Popolo e i Cantoni possano intervenire e dire la propria sul mantenimento del sistema attuale o,

viceversa, sull'ampliamento dei sistemi d'informazione. Il controprogetto avrebbe precisamente l'obiettivo di sancire l'attuale regolamentazione del segreto bancario fiscale a livello costituzionale.

Rifiuto

Cantoni

La CDF e i Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TI, TG, UR, VS, VD e ZH non sono d'accordo sull'introduzione del segreto bancario nella Costituzione federale.

I Cantoni SH, UR e ZH insistono sul fatto che il segreto bancario e i motivi che autorizzano a infrangerlo sono oggi regolamentati a livello di legge. Qualsiasi modifica in questo settore richiederebbe pertanto un adeguamento delle basi legali da parte del Parlamento, contro la cui decisione sarebbe possibile ricorrere per via referendaria. Il segreto bancario sarebbe quindi già pienamente protetto dal diritto vigente e non vi sarebbe alcuna necessità oggettiva di introdurlo nella Costituzione. Quest'ultimo punto incontra il favore anche del Cantone VD; per il Cantone BE la sua introduzione non produrrebbe alcun valore aggiunto.

Il Cantone BE sottolinea che in caso di incongruenze con disposizioni di diritto federale non sarebbe possibile rivendicare la preminenza di queste norme costituzionali.

L'Amministrazione e la Giustizia sarebbero infatti tenute ad applicare le leggi federali anche qualora si ponessero in conflitto con le disposizioni del diritto costituzionale (art. 190 Cost.). Contrariamente all'intenzione degli autori, l'iscrizione delle normative di legge nella Costituzione non ne rafforzerebbe il valore.

Per i Cantoni AR, SO e ZH la Costituzione federale verrebbe gravata da disposizioni dettagliate relative al diritto materiale e al diritto procedurale che dovrebbero essere chiaramente disciplinate a livello di legge.

I Cantoni NE e TI sono contrari alla regolamentazione, poiché non si allineerebbe agli sviluppi internazionali.

Partiti

Il PBD, i Verdi, il pvl e il PS non sono d'accordo sull'introduzione del segreto bancario nella Costituzione federale.

Il PBD è dell'avviso che il segreto bancario sia sufficientemente protetto nel diritto attuale e non vi sia pertanto necessità di ricorrere all'iniziativa o al controprogetto. Secondo il pvl l'introduzione del segreto bancario nella Costituzione federale non apporterebbe alcun vantaggio per i contribuenti onesti.

Associazioni e organizzazioni

Economiesuisse, Raiffeisen Svizzera, l'ASB, l'USS, Travail.Suisse e l'UBCS respingono l'introduzione del segreto bancario nella Costituzione.

Economiesuisse, Raiffeisen Svizzera e l'ASB sono del parere che la volontà tanto del controprogetto quanto dell'iniziativa popolare non sia quella di iscrivere nella Costituzione il segreto bancario professionale (segreto bancario ai sensi dell'art. 47 LBCR), bensì il cosiddetto segreto bancario fiscale. Il segreto bancario professionale ai sensi dell'articolo 47 LBCR non verrebbe toccato né dall'iniziativa né dal controprogetto. Il segreto bancario *professionale* riguarderebbe il rapporto tra il cliente e la banca e proteggerebbe il segreto professionale nel settore bancario. Il segreto bancario *fiscale* riguarderebbe primariamente il rapporto tra il

cliente assoggettato a imposta e lo Stato o, più precisamente, l'autorità fiscale. Ogni cliente della banca o contribuente sarebbe tenuto dalla legislazione fiscale federale o cantonale a comunicare alle autorità fiscali l'insieme della propria situazione finanziaria (art. 124 segg. LIFD e art. 42 LAID). Il segreto bancario fiscale consisterebbe innanzitutto nel fatto che l'amministrazione delle contribuzioni non ha accesso ai dati bancari in caso di sottrazione d'imposta da parte del cliente. Una consultazione sarebbe prevista solo per i casi di frode fiscale o «sottrazione continuata di importanti somme d'imposta» ai sensi dell'articolo 190 LIFD.

Per economieuisse e l'ASB il segreto bancario fiscale implica inoltre la mancanza di un diritto di consultazione delle autorità nei confronti del cittadino in caso di sottrazione d'imposta nell'ambito della procedura di tassazione.

Secondo l'UBCS e le banche nazionali un'esplicita iscrizione del segreto bancario fiscale nella Costituzione federale comporterebbe una modifica della situazione giuridica attuale e quindi dello status quo con tutta una serie di conseguenze. Le ripercussioni sarebbero particolarmente nefaste in relazione al principio della tassazione rispettosa dell'uguaglianza giuridica e di riflesso anche per le banche, i loro collaboratori e la piazza finanziaria svizzera nel suo insieme.

L'UBCS e Raiffeisen Svizzera sono inoltre dell'avviso che le norme del segreto bancario fiscale non debbano figurare di principio nella Costituzione.

Per l'USS l'introduzione del segreto bancario nella Costituzione federale è contraria alla strategia di emersione del denaro non dichiarato del Consiglio federale e insidia la reputazione della piazza finanziaria svizzera.

SwissHoldings precisa che il segreto bancario riguarda le persone fisiche. Le sue imprese associate sarebbero persone giuridiche e, in quanto tali, non rientrerebbero nella cerchia degli interessati.

4.2 Siete favorevoli all'esplicito inserimento di un diritto fondamentale alla protezione della sfera privata in ambito finanziario (cpv. 1–3)?

Quadro riassuntivo

La minoranza dei Cantoni, dei partiti e delle associazioni/organizzazioni è favorevole per ragioni diverse all'esplicito inserimento di un diritto fondamentale alla protezione della sfera privata in ambito finanziario.

La maggioranza dei Cantoni, dei partiti e delle associazioni/organizzazioni *non* è favorevole, poiché oggi la protezione della sfera privata in ambito finanziario è già sufficientemente garantita dagli articoli vigenti della Costituzione e della legge.

Approvazione

Cantoni

I Cantoni OW e ZG sono favorevoli, ZG per le stesse considerazioni di cui al numero 4.1.

Anche il Cantone BE è favorevole, ma ritiene che la gestione concreta di questa misura dovrebbe essere rimessa alla legislazione federale.

Partiti

PLR e UDC sono favorevoli; l'UDC ritiene questa misura necessaria. Per il PLR ogni persona prima di procedere alla trasmissione dei dati dovrebbe, sotto la propria responsabilità e con cognizione di causa, soppesare i vantaggi derivanti dalla protezione della sfera privata e gli interessi di consumatore, cliente, utente e decidere di conseguenza.

Associazioni e organizzazioni

Alliancefinance, la FER e veb.ch sono favorevoli. Secondo il CP l'esplicito inserimento di un diritto fondamentale alla protezione della sfera privata in ambito finanziario è conforme all'attuale articolo 13 della Costituzione federale. Il CP giudica elevata l'onestà fiscale in Svizzera. Per questo è importante non lanciare falsi segnali e assicurare che questa situazione perduri.

L'ABG rimanda alla propria risposta di cui al numero 4.1.

Rifiuto

Cantoni

La CDF e i Cantoni AI, AR, AG, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TI, TG, UR, VD, VS e ZH non sono favorevoli.

La CDF e i Cantoni AI, AR, AG, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, SG, SO, TI, TG, UR, VD, VS e ZH sono dell'avviso che la sfera privata in ambito finanziario sia già sufficientemente protetta dal segreto bancario e dal segreto fiscale. La prevista iscrizione nella Costituzione della sfera privata in ambito finanziario appare inutile agli occhi dei contribuenti onesti. Per il Cantone SH non vi è una motivazione oggettiva per elevare la questione al rango costituzionale. La CDF e i Cantoni AI, AG, AR, BL, FR, JU, SH, SO, TG e UR sono concordi nell'affermare che si potrebbe destare nei contribuenti l'impressione che la Costituzione legittimi e banalizzi le infrazioni fiscali non gravi e non prenda sul serio il loro perseguimento penale. Per l'etica fiscale è essenziale che le persone oneste possano confidare sul fatto che le autorità fiscali esigano da tutti i contribuenti l'adempimento dei propri obblighi e dispongano anche degli strumenti necessari per farlo. A tale proposito NW pone la questione se non andrebbero tutelati in egual misura anche altri aspetti che non vengono menzionati. Inoltre, come evidenzia il Cantone UR, la regolamentazione vigente non ha mai dato adito a critiche sino a questo momento, anzi fornisce la prova del fatto che non vi è alcuna necessità di agire. Il Cantone AG teme ripercussioni negative (n. 4.6).

Partiti

Il PBD, i Verdi, il pvl e il PS non sono favorevoli all'esplicito inserimento di un diritto fondamentale alla protezione della sfera privata in ambito finanziario. Secondo loro, oggi la sfera privata in ambito finanziario sarebbe già sufficientemente protetta dagli articoli vigenti della Costituzione e della legge; i Verdi precisano che viene tutelata anche dai trattati internazionali (tra gli altri art. 13 Cost., art. 8 CEDU, art. 17 Patto ONU II, LPD, art. 27–29 CC, art. 47 LBCR).

I Verdi ritengono inoltre che la nuova disposizione costituzionale desterebbe l'impressione che la Costituzione legittimi e banalizzi le infrazioni fiscali non gravi e trascuri il loro perseguimento penale. Le persone oneste, invece, dovrebbero poter confidare sul fatto che le autorità fiscali esigano da tutti i contribuenti l'adempimento dei propri obblighi e dispongono anche degli strumenti necessari per farlo.

Per il PBD né l'iniziativa né il controprogetto apporterebbero un valore aggiunto alla protezione della sfera privata in ambito finanziario. I Verdi e il PS giudicano inutile la sua introdu-

zione nella Costituzione; il PS ritiene inoltre che questa misura non sia conforme alla sistematica del diritto.

Associazioni e organizzazioni

Economiesuisse, le banche nazionali e l'UBCS hanno grande rispetto per la protezione della sfera privata. Per economiesuisse, le banche nazionali, Raiffeisen Svizzera, l'ASB, l'USS e l'UBCS si tratta tuttavia di un diritto fondamentale iscritto già oggi nella Costituzione federale, disciplinato in numerose leggi federali e cantonali e quindi sufficientemente protetto. L'UBCS e Raiffeisen Svizzera reputano che l'esplicito inserimento di un diritto fondamentale alla protezione della sfera privata in ambito finanziario sia inutile e non conforme alla sistematica del diritto. Raiffeisen Svizzera trova inoltre che l'onestà fiscale sia innanzitutto un indice di fiducia fra il cittadino/cliente e lo Stato. In questo senso giudica sufficienti le norme attuali, ritenendo che siano l'espressione di un rapporto di fiducia rimasto intatto fra la persona e lo Stato.

Creditreform chiede che l'articolo 13 capoverso 1 e 2 della Costituzione sia mantenuto nella versione attuale e la protezione del cittadino perseguita dall'iniziativa e dal controprogetto venga definita esclusivamente ai paragrafi successivi (art. 13 cpv. 4 segg. o – in caso di stralcio del cpv. 2 – art. 3 segg. Cost.). Eventualmente sarebbe bene sostituire la locuzione «sfera privata in ambito finanziario» con un'altra espressione, ad esempio «sfera privata in ambito fiscale». Se infatti il concetto di «sfera privata in ambito finanziario» approdasse nella legislazione di diritto privato, si potrebbero temere gravi conseguenze. Uno dei rischi è che attraverso la revisione dell'articolo 13 Cost. verrebbe introdotta nella legislazione sulla protezione dei dati una nuova categoria di dati personali con protezione speciale, la quale renderebbe sacrosanto nei confronti dei privati proprio quell'ambito finanziario che all'epoca della concezione della legge del 19 giugno 1992⁸ sulla protezione dei dati era stato espressamente qualificato come estraneo alla sfera intima. Pertanto non sarebbe da escludere che le imprese e gli individui creditori si vedrebbero impossibilitati ad acquisire informazioni, attraverso formalità ragionevoli, sul comportamento in materia di pagamenti e la solvibilità di una parte contraente o un debitore. Per l'economia, tuttavia, queste possibilità sono di vitale importanza e sarebbero anche nell'interesse dei consumatori, altrimenti minacciati da aumenti dei prezzi e condizioni di fornitura sfavorevoli.

SwissHoldings ritiene che i propri membri non rientrino nella cerchia degli interessati.

4.3 Siete d'accordo che le attuali disposizioni riguardanti le eccezioni del segreto bancario in ambito fiscale vengano sancite a livello costituzionale (cpv. 4–5)?

Quadro riassuntivo

La minoranza dei Cantoni e dei partiti così come 6 associazioni e organizzazioni sono d'accordo sulle norme, seppur per ragioni in parte diverse.

La maggioranza dei Cantoni e dei partiti così come 5 associazioni e organizzazioni *non* sono d'accordo, soprattutto in ragione delle ripercussioni negative temute. Parecchi Cantoni sottolineano in particolare i punti seguenti:

- non è opportuno, nell'ambito di un procedimento penale in materia fiscale, limitare l'accesso alle informazioni bancarie ai delitti qualificati;
- le sottrazioni d'imposta devono essere combattute in modo analogo agli altri delitti;
- vengono perpetuate le disparità tra Confederazione e Cantoni.

⁸ RS 235.1

Approvazione

Cantoni

I Cantoni OW e ZG approvano per le stesse considerazioni di cui al numero 4.1.

Partiti

Il PLR e l'UDC sono d'accordo. Per il PLR, tuttavia, il perseguimento di gravi infrazioni fiscali deve essere possibile costantemente. Il testo entra espressamente nel merito di questo punto e disciplina le condizioni alle quali le banche sono autorizzate, per motivi rilevanti ai fini del diritto penale, a trasmettere i dati dei clienti alle autorità fiscali.

Associazioni e organizzazioni

Alliancefinance, il CP, la FER e veb.ch sono d'accordo.

Anche Creditreform è favorevole, ma con la riserva che si tenga conto della seguente richiesta di modifica: l'articolo 13 capoverso 5 del testo dell'iniziativa deve essere mantenuto. Secondo Creditreform, il controprogetto limita la protezione giuridica del cittadino rispetto al testo dell'iniziativa, nel senso che la sussistenza di un «sospetto fondato» non dovrebbe più essere verificata da un tribunale indipendente. Il fatto di demandare a un'unità amministrativa, implicata direttamente o indirettamente, la decisione in merito a interventi anche intrusivi nella situazione giuridica di un cittadino senza possibilità di una verifica giudiziaria sarebbe contrario ai principi moderni dello Stato di diritto.

Per Aufsichtsstelle Datenschutz TG, l'espressione «in particolare» menzionata all'articolo 13 capoverso 4 lascerebbe sfortunatamente aperto uno spiraglio per il legislatore che, contraddicendo il testo auspicato per la Costituzione, potrebbe tornare in un secondo tempo a estendere le fattispecie che giustificano una comunicazione delle informazioni.

Rifiuto

Cantoni

La CDF e i Cantoni AI, AG, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NE, NW, SG, SO, SH, TI, TG, UR, VS e ZH non sono d'accordo.

Il Cantone NW ritiene inappropriata l'ammissione di queste disposizioni nella Costituzione federale.

I Cantoni NE e TI sono contrari poiché la regolamentazione non si allineerebbe agli sviluppi internazionali e renderebbe più difficoltosa la realizzazione di riforme future.

Il Cantone AG ritiene sufficienti le norme di legge vigenti e che la misura avrebbe conseguenze negative (n. 4.6).

La CDF e i Cantoni AI, BL, BS, FR, GR, JU, SH, TI, TG e UR invitano a riflettere sull'aspetto seguente: la gravità o meno di un'infrazione fiscale può essere accertata solo nel corso di un procedimento penale in materia fiscale. È la natura stessa dell'indizio che non permette di sapere anticipatamente quale sarà il risultato probatorio a inchiesta conclusa. Per questa ragione non sarebbe opportuno, nell'ambito di un procedimento penale in materia fiscale, limitare l'accesso alle informazioni bancarie ai delitti qualificati.

Per la CDF e i Cantoni BS, FR, GR, JU, SH, TI, TG e UR la prevenzione di infrazioni fiscali anche non gravi nello Stato produttivo moderno ha assunto un'importanza che va ben oltre la portata delle imposte non versate: oggi vi sarebbero elementi imponibili alla base dell'accesso a un'ampia gamma di prestazioni dello Stato come, ad esempio, le riduzioni dei premi delle casse malati, le borse di studio, le prestazioni complementari o l'aiuto sociale. Le sottrazioni d'imposta dovrebbero quindi essere combattute in modo analogo agli altri delitti.

La CDF e i Cantoni AI, BS, FR, GR, JU, SG, TI e UR ritengono inoltre che il rapporto di fiducia fra i contribuenti e l'amministrazione delle contribuzioni nell'ambito della procedura di tassazione sia importante. Tuttavia, qualora un contribuente violasse i propri obblighi di collaborare e sussistesse un sospetto concreto di evasione fiscale, la CDF e i Cantoni BS, FR, GR, UR, SG e SH sono concordi nell'affermare che il rapporto di fiducia verrebbe infranto e sarebbe giustificato l'accesso alle informazioni bancarie nell'ambito del procedimento penale. Secondo la maggior parte di essi, in presenza di un concreto sospetto di sottrazione d'imposta, il voler continuare a riporre una fiducia illimitata nel contribuente sospettato costituirebbe dunque un atto di negligenza.

La CDF e i Cantoni AI, BS, FR, GR, SG, SH, SO, TI, UR non esitano a riconoscere che la competenza del capo del DFF di cui al capoverso 5 è conforme al diritto in vigore. Tuttavia, non comprendono, e considerano addirittura urtante nell'ottica della politica federalista, il fatto che in tal modo vengano cementate le disparità tra Confederazione e Cantoni e si impedisca a questi ultimi di ottenere informazioni bancarie. Pur vantando una sovranità fiscale primaria e autonoma ed essendo delegati per legge anche alla riscossione delle imposte dirette, i Cantoni non potrebbero infatti intervenire: unicamente l'AFC, e solo in caso di sospetto di gravi infrazioni fiscali, avrebbe il diritto di prendere provvedimenti coattivi propri della procedura penale. Il Cantone FR solleva a tale proposito la questione seguente: la disposizione, nei termini in cui è formulata, può indurre a pensare che per l'apertura di un'inchiesta occorra in ogni caso l'autorizzazione del capo del DFF. Oggi, tuttavia, l'autorizzazione del capo del DFF è necessaria solo per le inchieste comuni dell'AFC e dei Cantoni, spesso in combinazione con lesioni ai sensi dell'articolo 13 capoverso 4 lettera c del controprogetto.

Partiti

Il PBD, i Verdi, il pvl e il PS non sono d'accordo che le attuali disposizioni riguardanti le eccezioni del segreto bancario in ambito fiscale vengano sancite a livello costituzionale. Secondo il PBD, da un lato non ve n'è la necessità, poiché la sfera privata in ambito finanziario sarebbe garantita già oggi. Dall'altro, diverrebbe complicato o addirittura impossibile procedere in futuro a una revisione del diritto penale fiscale e della legge del 13 ottobre 1965⁹ su l'imposta preventiva (LIP).

Anche per il PS l'iscrizione nella Costituzione avrebbe ripercussioni negative di vasta portata.

Associazioni e organizzazioni

L'ASB non è d'accordo. Fatte le dovute considerazioni di economia aziendale e di tecnica bancaria, ritiene infatti che per le banche non sia necessario iscrivere il segreto bancario fiscale nella Costituzione federale. Un altro punto sollevato dall'ASB riguarda la formulazione «in particolare» («insbesondere» nella versione tedesca) contenuta nell'ultimo periodo del capoverso 4 del controprogetto. Il rapporto esplicativo sulla consultazione precisa a proposito del capoverso 4 (pag. 18) che si tratta di «...un'enumerazione non esaustiva...». Per l'ASB, la formulazione «in particolare» non deve dare adito in futuro a un inasprimento materiale del diritto penale fiscale nel nostro Paese.

⁹ RS 642.21

Per l'ASB, economiesuisse, le banche nazionali e l'UBCS il testo del controprogetto non è compatibile con gli impegni della Svizzera in materia di scambio automatico di informazioni, poiché sarebbero interessate anche le relazioni bancarie in riferimento agli aventi economicamente diritto domiciliati all'estero. L'ASB ed economiesuisse sottolineano a questo proposito come il rapporto esplicativo affermi al numero 5 che l'impegno per quanto riguarda lo scambio automatico internazionale di informazioni non è messo in questione dal controprogetto. Secondo l'ASB ed economiesuisse tale affermazione non risponde però al vero, almeno nel frangente seguente: il capoverso 4 del controprogetto stabilisce che quest'ultimo si riferisce soltanto alle relazioni bancarie di persone domiciliate o aventi sede in Svizzera. In base al rapporto esplicativo (pag. 17), il termine «relazione bancaria» non comprende soltanto il titolare di un conto bancario, bensì anche le persone con diritto di firma e in possesso di procura, nonché gli aventi economicamente diritto. Non di rado i titolari di un conto bancario, le persone con diritto di firma o in possesso di procura nonché gli aventi economicamente diritto farebbero riferimento a varie persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere residenti sia in Svizzera che in altri Paesi. Nel regime di scambio automatico di informazioni, un conto ad esempio con titolare svizzero ma avente economicamente diritto in Germania dovrebbe essere comunicato in Germania. Il testo costituzionale del controprogetto si opporrebbe però a una comunicazione automatica. Il testo del controprogetto e la definizione di relazione bancaria farebbero in modo che tutti i conti in cui sono coinvolte più residenze e che sarebbero oggetto di comunicazione nello scambio automatico di informazioni in virtù della disposizione costituzionale non debbano essere comunicati.

L'UBCS, le banche nazionali e Raiffeisen Svizzera non sono d'accordo con le disposizioni costituzionali proposte. L'introduzione del segreto bancario fiscale viene giudicata inutile e inopportuna; oltre a ciò avrebbe conseguenze negative di vasta portata sul diritto fiscale, gli attori interessati e la piazza finanziaria in generale.

L'ABG non ravvisa alcuna necessità di iscrivere il segreto bancario fiscale nella Costituzione federale, poiché già oggi la sfera privata in ambito finanziario sarebbe protetta dal dispositivo legale in essere. Tuttavia, dato che la questione riguarda la gestione del rapporto fra cittadino e Stato, spetta al Popolo indicare la via da seguire.

SwissHoldings non si considera interessata. Le sue imprese associate hanno l'obbligo di tenere la contabilità e non approfitterebbero quindi della protezione proposta.

4.4 Siete d'accordo che venga esclusa l'introduzione di uno scambio automatico di informazioni in Svizzera (cpv. 6)?

Quadro riassuntivo

La minoranza dei Cantoni e la CDF, 2 partiti e 4 associazioni/organizzazioni sono d'accordo per ragioni diverse.

La maggioranza dei Cantoni e 3 partiti così come 8 associazioni e organizzazioni *non* sono d'accordo con la regolamentazione, anche se un discreto numero di questi partecipanti alla consultazione respinge l'introduzione di uno scambio automatico di informazioni in Svizzera. In particolare viene evidenziato come non vi sia alcuna necessità di regolare la questione a livello costituzionale, ciò che limiterebbe inutilmente il margine di manovra del legislatore federale. Alcuni partecipanti alla consultazione temono inoltre che con il capoverso 6 potrebbe essere introdotto uno scambio volontario di informazioni.

Approvazione

Cantoni

La CDF e i Cantoni BL, JU, OW, TG e VS sono d'accordo.

Il Cantone OW la vede come una logica conseguenza se il segreto bancario verrà sancito a livello costituzionale.

Allo stato attuale delle cose è favorevole anche il Cantone ZG. Qualora il tema dello scambio automatico di informazioni nel nostro Paese dovesse tornare di attualità, l'elettorato svizzero dovrà avere l'opportunità di esprimersi consapevolmente nell'ambito di una votazione popolare. Inoltre, anche oggi deve essere mantenuta la possibilità di trasmettere dati bancari con il consenso dei clienti. Gran parte della popolazione può infatti pensare di avvalersi di un'opzione di questo tipo se la trasmissione comporta uno sgravio nel disbrigo di fastidiose pratiche amministrative, ad esempio la compilazione della dichiarazione delle imposte o i rimborsi fiscali. Anche se la sfera privata in ambito finanziario verrà sancita a livello costituzionale, nulla impedisce di rispettare la volontà liberale individuale di questi clienti delle banche.

Partiti

Il PLR e l'UDC sono d'accordo.

Associazioni e organizzazioni

Alliancefinance, Creditreform, la FER e veb.ch sono d'accordo. Alliancefinance puntualizza che l'introduzione di uno scambio automatico di informazioni in Svizzera rivoluzionerebbe il consolidato rapporto di fiducia fra lo Stato e il contribuente, cambiamento che non apporterebbe tuttavia alcun valore aggiunto. La democrazia si fonda sulla fiducia reciproca.

Agli occhi del CP l'esclusione di uno scambio automatico di informazioni in Svizzera non comporta alcun cambiamento rispetto al sistema attuale dell'imposta preventiva (e il suo effetto liberatorio).

Rifiuto

Cantoni

I Cantoni AR, BE, BS, NE, GE, TI e ZH non sono d'accordo sulla necessità di escludere lo scambio automatico di informazioni in Svizzera.

Per il Cantone BE bisogna evitare di limitare inutilmente il margine di manovra del legislatore federale. Secondo il Cantone NE, considerato l'impegno del nostro Paese a livello internazionale, la regolamentazione in materia di scambio automatico di informazioni in Svizzera non può essere sancita a livello costituzionale. Il Cantone TI ritiene peraltro che tale misura non sarebbe allineata agli sviluppi internazionali e renderebbe più difficoltose le riforme di legge future.

I Cantoni AG, AI, FR, SH, SO e UR non approvano una regolamentazione a livello costituzionale. Tuttavia sottolineano espressamente di essere contrari a uno scambio automatico di informazioni in Svizzera.

I Cantoni NW, SH, SG e UR ritengono che il disciplinamento non sia necessario. Per il Cantone NW, già oggi le autorità fiscali cantonali non hanno alcuna possibilità di procurarsi informazioni presso le banche e questa situazione deve rimanere tale. L'iniziativa e il controprogetto non porterebbero nessuna novità in tal senso. Secondo i Cantoni SH e UR lo

scambio automatico di informazioni in Svizzera è già escluso dalla legislazione in vigore e quindi, per gli stessi motivi illustrati al numero 4.1, non vi è alcuna necessità di regolare la questione a livello costituzionale.

Il Cantone AG dà per scontato che anche uno scambio di informazioni a livello nazionale non pregiudicherebbe la protezione dei dati in questione, poiché oggi come ieri le autorità fiscali sarebbero assoggettate al segreto fiscale, il quale va oltre il segreto d'ufficio, nel senso che i dati potrebbero essere utilizzati solo a fini fiscali. Considerata la situazione politica attuale, può sembrare vano introdurre lo scambio automatico di informazioni tra istituti finanziari svizzeri e autorità fiscali svizzere sui dati dei clienti residenti nel nostro Paese. Eppure è solo una questione di tempo e questo passo verrà compiuto. Anche nei rapporti interni, infatti, il fisco si vedrebbe sfuggire denaro dei contribuenti che dovrebbe essere recuperato ricorrendo alla legislazione fiscale elvetica. In definitiva, a rimetterci sono i contribuenti onesti: se i disonesti pagassero meno imposte, le persone corrette dovrebbero metterci una pezza.

Il Cantone GR ritiene che la questione andrebbe affrontata e decisa in un'altra sede.

Partiti

Il PBD comprende la ragione dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera (ossia le autorità fiscali elvetiche devono acquisire gli stessi diritti delle omologhe estere), ma ritiene che non sia un motivo sufficiente. L'onestà fiscale e il rapporto di fiducia fra i cittadini e lo Stato, infatti, si pongono tuttora su livelli elevati nel nostro Paese. Al momento, dunque, per il PBD non vi è motivo né di rafforzare la protezione della sfera privata in ambito finanziario né di introdurre lo scambio automatico di informazioni a livello nazionale. Il PBD, tuttavia, non è d'accordo con la richiesta avanzata dal controprogetto di escludere l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera. A suo parere si tratta di una misura eccessiva che instaurerebbe un inutile e rigido corsetto normativo complicando notevolmente le revisioni future.

Il PS svizzero si schiera a favore dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni anche in Svizzera.

Secondo il pvl la legge in vigore rende impossibile lo scambio automatico di informazioni in Svizzera. Pertanto non sarebbe necessario sancire lo status quo nella Costituzione federale a titolo di riserva.

Associazioni e organizzazioni

Secondo l'ASB e Raiffeisen Svizzera la questione riguarda l'evoluzione futura dell'imposta preventiva. Di una riforma di questa imposta si parla dal 2011. Questi partecipanti alla consultazione nutrono un certo scetticismo verso la formulazione proposta al capoverso 6 del controprogetto. Anche in questo caso i dubbi scaturiscono da considerazioni di economia aziendale e di tecnica bancaria. La gestione di sistemi paralleli per l'imposta preventiva (deduzione dell'imposta con la possibilità in pari tempo di notifica) accresce la complessità e i costi di trattamento da parte delle banche, ciò che non si pone nell'interesse dei clienti e della piazza finanziaria.

SwissHoldings e l'UBCS respingono l'esclusione categorica di uno scambio automatico di informazioni in Svizzera.

Secondo l'UBCS non è sensato escludere per principio soluzioni potenziali in ambito fiscale a livello costituzionale senza che ve ne sia necessità (ad es. in caso di violazione di diritti fondamentali). Così facendo, si andrebbero a comprimere inutilmente i margini di manovra per il futuro, escludendo magari a priori opzioni sostenibili. Una procedura di notifica in determinati ambiti fiscali (ad es. per l'imposta preventiva) è un'opzione da vagliare dal punto di vista dell'UBCS, purché le notifiche siano limitate alle informazioni in ambito fiscale da di-

chiarare già oggi e rimanga pienamente garantito un elevato livello di protezione dei dati così come il segreto fiscale al quale sono tenute le autorità.

Per SwissHoldings, in caso di revisione dell'imposta preventiva dovrebbe essere possibile vagliare tutte le opzioni (ivi compreso uno scambio automatico di informazioni di fatto fortemente limitato) e sottometterle alle Camere federali e al Popolo. In caso di revisione dell'imposta preventiva, tuttavia, SwissHoldings si dichiara contraria a una limitazione dello scambio automatico di informazioni.

Travail.Suisse, contrariamente all'iniziativa e al controprogetto, preferisce rinunciare al segreto bancario nazionale nel quadro della strategia di emersione del denaro non dichiarato. Ritiene sia meglio compiere subito questo passo di propria iniziativa piuttosto che doverlo fare più avanti sotto la pressione straniera o perché la Svizzera nell'ambito di nuove trattative internazionali non avrà più alternativa per difendere i propri interessi finanziari ed economici. La FER, l'ABPS e l'ABG sono concordi nell'affermare che, se si intende realizzare l'obiettivo dichiarato del controprogetto di impedire lo scambio automatico di informazioni in Svizzera, il capoverso 6 andrebbe stralciato. In linea di principio sono d'accordo sull'esclusione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera. Ritengono tuttavia che, viceversa, il capoverso 6 permetterà di creare uno scambio volontario di informazioni introducendo di fatto lo scambio automatico di informazioni nel nostro Paese. Se i clienti avessero la possibilità di dare il proprio consenso affinché la banca possa comunicare alle autorità fiscali i redditi dei loro capitali mobili, si rischia seriamente che in futuro determinate banche accetterebbero solo i clienti disposti a dare il proprio consenso alla comunicazione e rifiuterebbero invece quelli che vi si oppongono legittimamente. Da qui il pericolo che i clienti che non acconsentono per considerazioni di principio alla possibilità dello scambio volontario di informazioni vengano sospettati a torto di non pagare correttamente le proprie imposte. Inoltre si può destare erroneamente l'impressione che le banche che offrono ai clienti entrambe le possibilità (comunicazione volontaria o nessuna comunicazione del cliente) o quelle che accettano solo clienti che non scelgono la comunicazione volontaria si prestino ad aiutare i contribuenti disonesti con conseguenti svantaggi sul piano reputazionale. Il legislatore o la prassi potrebbero a quel punto imporre alle banche obblighi di conformità («compliance») o di diligenza supplementari. La possibilità esplicita di una comunicazione volontaria potrebbe dunque portare all'introduzione dello scambio automatico di informazioni in Svizzera per vie traverse. L'ABG non avrà problemi ad accettare il controprogetto. In tal caso si dovrà tuttavia porre un argine all'introduzione dello scambio di informazioni in Svizzera «alla chetichella», poiché sarebbe contrario alla volontà popolare.

4.5 Siete d'accordo con la riserva in riferimento ad altri settori giuridici (cpv. 7–8)?

Quadro riassuntivo

Circa la metà dei Cantoni è in linea di principio d'accordo così come la maggioranza delle associazioni/organizzazioni e la minoranza dei partiti.

8 Cantoni e 1 partito così come 3 associazioni e organizzazioni esprimono parere negativo su questi disciplinamenti o li giudicano obsoleti.

Approvazione

Cantoni

I Cantoni AG, OW e TG sono d'accordo.

Il Cantone AG accoglie con favore il mantenimento degli obblighi di comunicazione delle banche in relazione alla lotta contro il riciclaggio di denaro. In settori giuridici diversi rispetto a quello fiscale è corretto disciplinare a livello di legge gli obblighi di attestazione, comunicazione e informazione (come sarebbe d'altronde corretto prevederlo con modalità analoghe anche in ambito fiscale).

La CDF e i Cantoni BL, BS, JU, SG, TI, UR e TI sono d'accordo purché il controprogetto venga accettato.

I Cantoni GR, SH e SO sono in linea di principio favorevoli, ma ritengono superfluo un disciplinamento a livello costituzionale.

Il Cantone ZG rinuncia a prendere posizione, poiché la questione riguarda primariamente gli istituti finanziari.

Partiti

Il PLR e l'UDC sono d'accordo.

Associazioni e organizzazioni

Alliancefinance, Creditreform, la FER, veb.ch, SwissHoldings e l'ABG sono d'accordo. Lo è anche il CP, il quale si aspetta però dalla Confederazione Svizzera che ponga mano ad altre riforme (imposta preventiva e in particolare diritto penale fiscale) armonizzandole tra di loro.

Rifiuto

Cantoni

I Cantoni AI, AR, BE, FR, GE, NW, VS e ZH non sono d'accordo.

I Cantoni AI, FR e NW, respingendo in toto il controprogetto, sono contrari anche a questi disciplinamenti.

Partiti

Agli occhi del PS la riserva appare obsoleta, in quanto l'obiettivo del controprogetto sarebbe complessivamente inutile oltre che non conforme alla sistematica del diritto.

Associazioni e organizzazioni

Per l'ASB la riserva di cui ai capoversi 7–8 può considerarsi di per sé sensata in relazione alla sistematica. L'ASB respinge tuttavia in toto il controprogetto per i motivi illustrati più sopra.

Secondo l'UBCS, essendo l'obiettivo del controprogetto complessivamente inutile oltre che non conforme alla sistematica del diritto, la riserva in riferimento ad altri settori giuridici deve ritenersi obsoleta. Una riserva in riferimento a determinati settori giuridici non avrebbe nulla a che vedere con la Costituzione federale alla stessa stregua di disciplinamenti dettagliati di settori giuridici privi di qualità costituzionale.

Raiffeisen Svizzera respinge il controprogetto e, per questa ragione, non entra nel merito delle singole sezioni.

4.6 Quali conseguenze avrebbe il controprogetto dal punto di vista del vostro Cantone?

Quadro riassuntivo

Molti Cantoni e la CDF temono in particolare le conseguenze seguenti:

- deterioramento dell'etica fiscale dei contribuenti onesti;
- impedimento o maggiori difficoltà a realizzare riforme nel diritto penale fiscale e nel diritto procedurale fiscale così come nel diritto penale amministrativo;
- perpetuazione delle disparità tra Confederazione e Cantoni;
- minaccia per la reputazione della piazza finanziaria svizzera.

Alcuni Cantoni temono inoltre:

- costi conseguenti alla regolamentazione e rischi di responsabilità per le banche;
- calo dell'autodichiarazione volontaria.

Una minoranza dei Cantoni non si aspetta conseguenze dal controprogetto.

I Cantoni GE, OW, ZG, BE, TI e VS non si aspettano conseguenze.

I Cantoni BE e TI concordano tuttavia con la minoranza della Commissione, che criticerebbe a giusto titolo il fatto che sia l'iniziativa sia il controprogetto creerebbero incertezza del diritto. Non apporterebbero alcun vantaggio ai contribuenti onesti e non sarebbero conformi alla strategia di emersione del denaro non dichiarato del Consiglio federale. Quest'ultimo punto viene condiviso anche dal Cantone VS, che precisa che nell'ambito dell'assistenza amministrativa le autorità elvetiche avrebbero accesso a dati che non sono abilitate a ottenere e non hanno il diritto di utilizzare nei rapporti interni. Questa disparità di trattamento tra autorità fiscali estere e svizzere è difficilmente tollerabile.

La CDF e i Cantoni AI, BL, BS, FR, GR, JU, SG, SH, SO, TG e UR temono un deterioramento dell'etica fiscale dei contribuenti onesti; il Cantone BL anche l'impossibilità di perseguire infrazioni fiscali in presenza di concreti punti sospetti.

Per la CDF e i Cantoni AI, BS, FR, GR, JU, SG, SH, SO, TG, UR, VS e ZH il controprogetto impedisce o comporta maggiori difficoltà a realizzare riforme nel diritto penale fiscale e nel diritto procedurale fiscale così come nel diritto penale amministrativo; per i Cantoni BE, NE e TI in generale anche per tutte le revisioni di legge future.

La CDF e i Cantoni AI, BS, FR, GR, JU, SG, SH, SO, TG e UR temono una perpetuazione delle disparità tra Confederazione e Cantoni.

La CDF e i Cantoni BS, FR, GR, SG, SH, TG e UR ritengono sia contraddittorio, da un lato, esigere dalle banche (che non sono le principali responsabili) il rispetto della conformità fiscale dei propri clienti e, dall'altro, negare alle autorità fiscali competenti il ricorso agli strumenti necessari nel procedimento penale. La maggior parte di questi partecipanti alla consultazione teme che alle banche vengano addossati costi conseguenti alla regolamentazione e rischi di responsabilità, penalizzandole sul piano della concorrenza rispetto agli istituti che operano in Stati in cui le autorità fiscali hanno accesso alle informazioni bancarie.

Considerato che i più recenti sviluppi a livello internazionale sono caratterizzati da una dinamica imprevedibile in questo settore del diritto, secondo la CDF e i Cantoni AG, BS, FR, GR, JU, SG, SH, TG, UR e ZH il previsto congelamento della situazione giuridica attuale potrebbe rivelarsi un'ipoteca delicata per la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Per la maggior parte di questi partecipanti alla consultazione, infatti, un elemento essenziale del modello di successo elvetico sta nel fatto che le condizioni quadro stabilite dallo Stato per-

mettono all'economia di reagire con rapidità e pragmatismo ai cambiamenti che intervengono sul mercato e in materia di regolamentazione. Questa flessibilità non dovrebbe essere limitata ulteriormente da definizioni politiche nella Costituzione eliminabili solo con una procedura lenta e complessa. Secondo il Cantone AG, il collegamento della Svizzera all'evoluzione internazionale dello scambio automatico di informazioni sarebbe gravemente ostacolato o reso addirittura impossibile, nel senso che non sarebbero praticamente più possibili adeguamenti.

Per i Cantoni AG, AR, FR e UR il controprogetto lancia un chiaro segnale contro l'onestà fiscale, che avrebbe come conseguenza un calo delle autodenunce volontarie dei redditi e degli elementi della sostanza precedentemente non dichiarati investiti presso le banche svizzere. Pertanto andrebbe messa in conto una diminuzione delle entrate fiscali per Confederazione, Cantone e Comuni. Il Cantone NE aggiunge che sarebbe necessaria una riorganizzazione. Il Cantone JU teme un deterioramento dell'onestà fiscale e, di riflesso, una riduzione del gettito fiscale.

Per il Cantone AR ne conseguirebbe inoltre un significativo aggravio del lavoro per l'amministrazione cantonale delle contribuzioni. I procedimenti non solo diverrebbero più complessi, ma registrerebbero anche una massiccia dilatazione nei tempi. Di fatto, in mancanza di un sostegno volontario da parte degli interessati, sarebbe possibile reprimere e concludere solo pochi casi di sottrazione d'imposta e frode fiscale.

Il Cantone LU è dell'avviso che l'esecuzione sarebbe notevolmente più difficile.

Per il Cantone BE l'iniziativa e il controprogetto vanno in direzione opposta agli sforzi intrapresi dall'OCSE e dall'UE per combattere la sottrazione d'imposta e il riciclaggio di denaro a livello globale con l'introduzione di standard internazionali come lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali.

4.7 Quali conseguenze avrebbe il controprogetto dal punto di vista della vostra organizzazione?

Quadro riassuntivo

La minoranza dei partiti, delle associazioni e organizzazioni vede conseguenze positive. 2 partiti fanno notare come, sancendo lo status quo nella Costituzione federale, venga rafforzato il segreto bancario. Il vantaggio per 3 associazioni e organizzazioni consiste nel fatto che il Popolo e i Cantoni possono pronunciarsi sul segreto bancario nell'ambito di una votazione.

La maggioranza dei partiti, delle associazioni e organizzazioni teme conseguenze negative. Nella fattispecie:

- minaccia per la tassazione rispettosa dell'uguaglianza giuridica;
- diminuzione dell'onestà fiscale;
- contraddizione con la strategia di emersione del denaro non dichiarato della Confederazione e con gli sviluppi internazionali;
- aumento dei doveri fiscali, degli obblighi di tassazione e di diligenza come pure dei rischi fiscali che ne conseguono per le banche e i loro collaboratori;
- inasprimento del diritto penale fiscale e aumento dei procedimenti a questo titolo;
- maggiore difficoltà a realizzare riforme future del diritto penale fiscale e della LIP;
- conflitto con gli impegni internazionali;
- calo delle autodenunce esenti da pena.

Partiti

Il PLR precisa che lo status quo del segreto bancario in Svizzera sarebbe sancito a livello costituzionale. Nel nostro Paese la sfera privata in ambito finanziario risulterebbe in tal modo rafforzata contro attacchi futuri.

Per l'UDC, con l'accettazione del controprogetto il segreto bancario non potrebbe essere abolito senza una precedente consultazione del Popolo e dei Cantoni.

Per il PBD e i Verdi l'accettazione dell'iniziativa o del controprogetto rischia di penalizzare le autorità fiscali nell'acquisizione di informazioni, qualora i cittadini violassero il proprio obbligo di collaborare. La tassazione rispettosa dell'uguaglianza giuridica in base alla quale ciascun cittadino deve essere assoggettato a imposta in funzione della propria capacità economica verrebbe compromessa. La sottrazione d'imposta godrebbe di maggiore protezione; i Verdi aggiungono poi che ne risentirebbe l'etica fiscale, aumenterebbero le infrazioni fiscali e verrebbero erose le entrate dell'ente pubblico. Il PBD e i Verdi sono concordi nell'affermare che il progetto contrasta con la strategia di emersione del denaro non dichiarato del Consiglio federale. Per i Verdi minaccia altresì la reputazione della piazza finanziaria svizzera e impedisce revisioni future del diritto penale fiscale o dell'imposta preventiva. Il PBD e i Verdi sono inoltre dell'avviso che il progetto va in direzione opposta agli sviluppi internazionali. Secondo il PBD potrebbe provocare nuovi conflitti con l'estero e degradare le banche al rango di «longa manus» delle autorità fiscali. Per i Verdi si tratterebbe di una regressione terribile, considerato che da anni l'OCSE e l'UE stanno lavorando all'introduzione di standard internazionali come lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali per combattere la sottrazione d'imposta e il riciclaggio di denaro.

Per il PS verrà impedita la trasparenza fiscale a livello nazionale, il numero di autodenunce nel Paese tornerà a scendere e calerà l'onestà fiscale, causando una nuova diminuzione delle entrate per Confederazione, Cantoni e Comuni. In definitiva si tratterebbe né più né meno che della perpetuazione del segreto della sottrazione d'imposta in Svizzera.

Secondo il pvl il segreto bancario fiscale protegge l'individuo nel suo rapporto con lo Stato e, quindi, anche i potenziali autori di reati fiscali. Questi ultimi rappresenterebbero un rischio per le banche. Ebbene, se con l'iscrizione del segreto bancario fiscale nella Costituzione e nelle pertinenti disposizioni esecutive questo rischio aumenta, la conseguenza sarebbe un rafforzamento delle misure di diligenza e di controllo con un successivo aumento degli oneri e dei costi per il settore finanziario.

Associazioni e organizzazioni

Secondo alliancefinance si rafforzerebbe la certezza del diritto sulla piazza finanziaria svizzera, sia per i fornitori di servizi finanziari che per i clienti e gli investitori.

Aufsichtsstelle Datenschutz TG non ravvisa nel controprogetto un deterioramento della legislazione attuale in relazione al diritto della protezione dei dati. Purtroppo, tuttavia, rimangono aperte anche determinate questioni come illustrato al numero 4.3. Ciononostante, Aufsichtsstelle Datenschutz TG giudica in modo positivo il controprogetto dal punto di vista del diritto della protezione dei dati, in particolare perché non contiene disposizioni transitorie e quindi entrerà direttamente in vigore dopo l'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni. Vedrebbe inoltre con favore che quanto meno il controprogetto proposto in virtù dell'iscrizione nella Costituzione possa acquisire una certa stabilità in modo da riportare fiducia nella certezza del diritto e, di riflesso, nella piazza economica svizzera.

Per veb.ch il controprogetto non produrrà conseguenze.

La FER, l'usam e l'ABPS vedono un vantaggio soprattutto nel fatto che il Popolo avrà l'opportunità di pronunciarsi sul segreto bancario in Svizzera. Le riforme future del diritto penale fiscale e della LIP così come l'evoluzione del segreto bancario dipenderanno dall'esito della votazione. Secondo l'usam e l'ABPS la votazione sull'iniziativa e/o il controprogetto stabilirà se i contribuenti elvetici preferiscono che i propri obblighi fiscali in materia di redditi da capitale continuino a essere garantiti da un'imposta o se in futuro le banche comunicheranno automaticamente i dati fiscali. In caso di rifiuto del controprogetto, lo scambio automatico di informazioni in Svizzera avrebbe delle chance. L'ABPS, trattandosi della volontà del Popolo, potrebbe adeguarsi alle conseguenze del controprogetto.

Anche l'ABG reputa sensato e appropriato che il Popolo e i Cantoni lancino un chiaro segnale sul controprogetto nell'ambito di una votazione. Dato che l'abolizione del segreto bancario fiscale avrebbe un notevole impatto sulla regolamentazione del rapporto tra il cittadino e lo Stato, l'ABG ritiene che in merito a tale rapporto debba decidere il Popolo svizzero, anche se, per ragioni di gestione aziendale e considerazioni giuridiche sulla responsabilità, la gestione di due sistemi diversi non rappresenterebbe la soluzione ideale per le banche. Il segmento bancario dell'ABG, in caso di votazione, si adatterebbe sia a un sì che a un no al controprogetto. Se venisse accettato, si tratterebbe di seguire coerentemente l'approccio attuale in materia di imposta preventiva e di non imporre alle banche nuovi oneri burocratici di conformità fiscale. In caso di rifiuto dell'iniziativa si dovrebbe invece prescindere dalla riscossione dell'imposta preventiva, purché il sistema si orienti verso uno scambio di informazioni anche a livello nazionale.

Per economiesuisse e l'ASB l'iscrizione del segreto bancario fiscale nella Costituzione federale mantiene di fatto il regime di protezione attuale in caso di sottrazione d'imposta da parte dei contribuenti. Secondo Raiffeisen Svizzera la disonestà fiscale verrebbe così tendenzialmente tollerata (segnale fattuale). Per economiesuisse, le banche nazionali e l'ASB a godere di protezione maggiore sarebbero invece i clienti disonesti che commettono il reato di sottrazione d'imposta. Il conseguente inasprimento del conflitto con il principio della tassazione rispettosa dell'uguaglianza giuridica, unitamente alle maggiori difficoltà di procedere a controlli a seguito dell'accettazione del controprogetto, avrebbe ripercussioni immediate sull'attuazione del diritto fiscale.

Economiesuisse, le banche nazionali, l'ASB, Raiffeisen Svizzera e l'UBCS temono un aumento dei doveri fiscali, degli obblighi di tassazione e di diligenza come pure dei rischi fiscali che ne conseguono per le banche e i loro collaboratori. Per garantire la conformità fiscale, le autorità fiscali tenderebbero infatti a imporre maggiori obblighi alle banche. Le autorità e il potere politico, per compensare le possibilità di controllo limitate, esigerebbero dalle banche e da altri intermediari finanziari misure di diligenza e di controllo più rigorose in riferimento ai propri clienti. Altrimenti, come osserva Raiffeisen Svizzera, nel dibattito pubblico le banche si troverebbero relegate al rango di complici. Economiesuisse, Raiffeisen Svizzera e l'ASB aggiungono che, per gli istituti finanziari, ogni nuovo progetto di conformità (*compliance*) comporterebbe costi elevati a livello di informatica e personale oltre a costituire uno svantaggio in termini di economia aziendale e di tecnica bancaria. Rincarerebbe i servizi bancari ai clienti e deteriorerebbe le condizioni quadro per il settore finanziario nel Paese. Secondo le banche nazionali e l'UBCS sarebbe probabile l'introduzione su ampia scala di un'imposta all'agente pagatore al fine di garantire direttamente attraverso le banche la conformità fiscale dei redditi da capitale. Per le banche ciò comporterebbe onerosi obblighi di identificazione e di tassazione, giudicati a rischio, unitamente a costi e rischi di regolamento. Questa situazione andrebbe a gravare soprattutto sulle piccole banche (ad es. le banche regionali e cantonali). L'imposta all'agente pagatore rappresenterebbe un onere inutile anche agli occhi dei contribuenti onesti. Economiesuisse, l'ASB e l'UBCS sono concordi nell'affermare che le banche e i loro collaboratori diverrebbero la «longa manus» delle autorità fiscali e dovrebbero rendere conto dell'onestà fiscale dei propri clienti. Non è però compito di una banca controllare la conformità fiscale dei propri clienti. Garantire l'imposizione ordinaria è un compito dello Stato, che le autorità devono assolvere nel rapporto con i cittadini. L'ASB rimanda inoltre alla

perizia redatta dal Professor René Matteotti¹⁰ (disponibile in lingua tedesca e francese) sulle conseguenze dell'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» per le banche e i loro collaboratori.

Per l'UBCS, le banche nazionali e Raiffeisen Svizzera ne scaturirà un inasprimento del diritto penale fiscale e un aumento dei procedimenti a questo titolo. Il loro timore è che le autorità fiscali reagiscano ai conflitti descritti più sopra con un giro di vite al diritto penale fiscale. La conseguenza sarebbe un maggior numero di procedimenti penali fiscali, e di maggiore durata, in modo da reperire informazioni da parte delle banche. Per le medesime ragioni i tribunali potrebbero anche fissare una soglia piuttosto bassa per qualificare un sospetto fondato. Le banche e i loro collaboratori verrebbero viepiù coinvolti a titolo di testimoni o imputati nei procedimenti penali dei loro clienti. L'aumento dei procedimenti penali fiscali non inciderebbe negativamente solo sulle banche ma anche sui contribuenti – compresi quelli in regola con il fisco.

Secondo le banche nazionali, l'UBCS e Travail.Suisse il controprogetto si pone in contraddizione con gli sviluppi internazionali contro la sottrazione d'imposta ma anche, per Travail.Suisse e l'USS, con la strategia di emersione del denaro non dichiarato del Consiglio federale. Per Travail.Suisse è paradossale che le autorità svizzere nello scambio automatico internazionale di informazioni abbiano accesso a dati che non sono autorizzate a ottenere nei rapporti interni. L'USS vede minacciata la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Secondo Travail.Suisse il controprogetto congela la situazione attuale a livello costituzionale. Oggi, questa cosa potrebbe essere accettata sulla scena internazionale. Qualora però le condizioni quadro finanziarie internazionali cambiassero, il fatto di sancire il segreto bancario a livello nazionale potrebbe divenire un problema. In tale evenienza la decisione dovrebbe essere rimessa al Popolo, opzione che tuttavia sarebbe meglio evitare.

Per economiesuisse, l'ASB, le banche nazionali e l'UBCS il controprogetto è in conflitto con gli impegni internazionali: essendo interessate anche le relazioni bancarie in riferimento ai titolari o aventi economicamente diritto domiciliati all'estero, la situazione appare incompatibile con gli impegni internazionali derivanti dallo scambio automatico di informazioni. Conseguenze prevedibili sarebbero nuovi conflitti fiscali con l'estero e problemi di natura reputazionale. In siffatto contesto, agli occhi delle banche nazionali e dell'UBCS permane la questione di come le autorità fiscali svizzere gestiranno i dati (che vengono loro trasmessi nell'ambito dello scambio automatico di informazioni) concernenti le persone assoggettate a imposta in Svizzera ma domiciliate o aventi sede all'estero e quali saranno le ripercussioni in relazione alla tassazione rispettosa dell'uguaglianza giuridica per i contribuenti elvetici domiciliati in Svizzera e all'estero.

Economiesuisse, l'USS e Travail.Suisse indicano come ulteriore conseguenza del controprogetto una maggiore difficoltà a realizzare le necessarie riforme future del diritto penale fiscale e della LIP.

L'USS e Travail.Suisse sono dell'avviso che le discussioni sulla crescente trasparenza in ambito fiscale abbiano indotto parecchi contribuenti svizzeri a regolarizzare averi precedentemente non dichiarati attraverso autodenunce esenti da pena. Ebbene, se si impedisce la trasparenza fiscale a livello nazionale, è probabile che le autodenunce diminuiranno, come pure l'onestà dei contribuenti, mentre i delitti fiscali torneranno ad aumentare con una conseguente riduzione delle entrate per Confederazione, Cantoni e Comuni. Secondo Travail.Suisse il gettito in calo avrebbe ripercussioni negative sulle prestazioni dello Stato, a scapito soprattutto dei lavoratori salariati e dei contribuenti onesti.

¹⁰ <http://www.swissbanking.org/fr/medias/positions-et-communiqués-de-presse/avis-de-droit-de-rene-matteotti-professeur-a-l2019universite-de-zurich-relatif-a-l2019initiative-oui-a-la-protection-de-la-sphere-privee-initiative-matter>

La riforma dell'imposta preventiva rappresenta una questione centrale per economiesuisse e SwissHoldings. Il sistema attuale di questa imposta basato sul principio del debitore è all'origine, secondo loro, di gravi svantaggi per la piazza industriale e finanziaria. Le condizioni quadro fiscali applicabili al mercato dei capitali così come al finanziamento esterno e interno dei gruppi in Svizzera sono insufficienti e svantaggiose al confronto con le altre piazze. Per economiesuisse, il controprogetto limita la flessibilità richiesta nel gioco della concorrenza internazionale e, secondo SwissHoldings, riduce il margine di manovra necessario per introdurre adeguamenti dell'imposta preventiva favorevoli all'economia oltre a bloccare inutilmente una revisione che l'industria reclama da tempo. Per queste ragioni SwissHoldings, pur essendo sensibile alla questione centrale del controprogetto, lo respinge nella sua versione attuale.

Secondo economiesuisse si andrebbero inoltre a cementare nella Costituzione i problemi relativi al diritto penale fiscale in vigore (concetto di frode fiscale, modello attuale dei documenti), che notoriamente avrebbero conseguenze pratiche negative soprattutto per le PMI. Realizzare una riforma che produca semplificazioni e rischi ridotti per le PMI in materia di diritto penale sarebbe estremamente difficile. Allo stato attuale delle cose, visti i miglioramenti necessari, l'esclusione di possibilità d'azione non risponde agli interessi dell'economia.

Del resto, sempre secondo economiesuisse, la limitazione dell'accesso alle informazioni bancarie da parte delle autorità fiscali voluto dai promotori dell'iniziativa potrebbe non andare in porto anche in caso di accettazione del controprogetto, almeno fintantoché per le imposte la cui tassazione compete alla Confederazione (segnatamente l'IVA) l'autorità fiscale può facilmente procurarsi in altro modo le informazioni bancarie desiderate¹¹. La protezione, per gli imprenditori, sarebbe pertanto solo presunta. In concreto, il controprogetto interessa soprattutto il settore bancario; al riguardo, economiesuisse rimanda per considerazioni dettagliate alla richiesta dell'ASB, che in linea di massima condivide.

Per Travail.Suisse la piazza finanziaria svizzera può valorizzare nuovamente la propria immagine ed essere competitiva nel lungo termine solo nel quadro di una politica finanziaria trasparente sul piano nazionale e internazionale.

Allegato

Elenco dei destinatari e degli altri partecipanti

¹¹ Clavadetscher Diego, *Revision des Steuerstrafrechts: Handlungsbedarf aus Sicht des SAV*, in *Anwaltsrevue* 1/2014; pag. 5 seg.